

REG. TRIB. DESIO
N. 126
3-12-99

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

regolamento

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e disciplina l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, con l'intento di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

Articoli 2

Soggetti interessati

Possono avvalersi dell'istituto i seguenti soggetti:

- le persone fisiche;
- le società di persone e gli altri soggetti di cui all'art. 5 del DPR n. 917 del 22.12.1986;
- le società di capitali e gli enti di cui all'art. 87 del DPR n. 917 del 22.12.1986.

Articolo 3

Oggetto dell'accertamento con adesione

Nell'ambito di applicazione dell'istituto vengono comprese le seguenti entrate tributarie comunali:

- Imposta Comunale sugli Immobili;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- Imposta di pubblicità;
- Pubbliche affissioni;
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
- Imposta per l'esercizio di imprese, arti professioni;

Articolo 4

Atti concordabili

1. Possono essere concordati tutti gli atti per i quali è riconosciuto il potere di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'ufficio competente dovrà operare, in sede di contraddittorio, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché dei costi e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso, un'attenta valutazione del rapporto costi - benefici dell'operazione.

NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE

Articolo 5

Ufficio competente

1. E' competente a definire il procedimento l'ufficio del Comune che ha emesso l'atto concordabile.
2. Lo stesso ufficio attiverà il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si rilevano illegittimi o infondati.

Articolo 6

Avvio del procedimento

1. Quando sussistono le condizioni per emettere un avviso di accertamento, l'ufficio di norma deve esperire preventivamente la procedura di accertamento con adesione disciplinata dal presente regolamento.
2. L'ufficio invia al contribuente uno specifico invito a comparire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica. L'invito deve contenere in forma sintetica gli elementi in possesso dell'ufficio rilevanti ai fini dell'accertamento, i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
3. In caso di coobbligati l'invito deve essere trasmesso per conoscenza a tutti i soggetti interessati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

4. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione.
5. Il contribuente nei cui confronti siano state effettuate verifiche, accessi o ispezioni può chiedere all'ufficio, non prima che queste siano concluse, di formulare una proposta di accertamento con adesione.
6. L'istanza del contribuente, in carta libera, deve essere presentata, mediante consegna all'ufficio protocollo o spedita per posta, all'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento prima dell'impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'impugnazione stessa (60 giorni).
7. Al ricevimento dell'istanza l'ufficio formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire.
8. La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
9. L'impugnazione dell'atto, innanzi alla Commissione Tributaria, comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
10. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia stessa e riprendono a decorrere i termini sospesi.
11. Nel caso di più obbligati la presentazione dell'istanza, da parte di uno solo degli obbligati, comporta la sospensione, per tutti, dei termini di impugnazione.
12. L'avviso di accertamento perde efficacia all'atto del perfezionamento della definizione.

Articolo 7 **Conclusione del procedimento**

Il procedimento di accertamento con adesione si conclude con la redazione di un atto scritto, sottoscritto dal contribuente, dove vengono evidenziate le motivazioni su cui la definizione si fonda, il maggior tributo, le sanzioni e le altre somme eventualmente dovute, l'eventuale rateizzazione accordata, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio.

ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

Articolo 8 Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, della somma complessiva o, in caso di rateazione, della prima rata.
2. In caso di mancato pagamento, entro il termine di cui al precedente comma, l'atto di accertamento con adesione non produrrà effetti, pertanto riacquisterà piena efficacia la pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento notificato prima dell'invito a comparire.

Articolo 9 Rateazione dell'importo

1. La rateazione è ammessa qualora l'importo dovuto a seguito dell'accertamento con adesione supera L. 2.000.000.-
2. Il numero di rate può variare fino ad un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo.
3. Il mancato pagamento delle rate alle scadenze stabilite comporterà l'applicazione degli interessi legali calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
4. E' richiesta la prestazione di idonea garanzia (polizza bancaria o assicurativa) per il periodo di rateazione, aumentato di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio a riscuotere la garanzia per l'intero debito.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Articolo 10 Effetti dell'adesione

1. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta, né di esercitare ulteriore attività accertativa.

2. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi.
3. All'atto del perfezionamento della definizione perde efficacia l'avviso di accertamento eventualmente notificato.
4. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non rileva ai fini extratributari.

Articolo 11 **Sanzioni applicabili**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi comunali si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 12 **Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2000.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibile.

Articolo 13 **Norme transitorie**

1. L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Su iniziativa dell'ufficio competente l'istituto è applicabile anche a periodi di imposta pregressi, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative vigenti.